

TRIBUNALE CIVILE di ROMA

- Sezione Fallimentare -

Ill.mo Signor Giudice Delegato dott. NORELLI

Procedimenti R.G. n. 1696/09 e n. 6/2010

Riserva del 31 marzo 2010

MEMORIA INTEGRATIVA

PER : CARNICELLA Alessandra e gli altri istanti nelle procedure RG. n. 1696/09, 1727/09, 1735/09, 1736/09, 1747/09, 1755/09, 1756/09, 1761/09, 1801/09, 1840/09.

* * *

SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Come è noto, il giudizio di ammissibilità della domanda di concordato da parte del Tribunale Fallimentare si articola tanto nel riscontro della completezza e regolarità della documentazione a corredo della proposta, che - pur nella sommarietà della sede – nella verifica della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano.

Ciò posto, nel richiamare tutto quanto già dedotto nella precedente memoria, si rileva che la domanda di concordato, nonostante le modifiche alla stessa apportate dalla società istante con la memoria depositata all'udienza del 31.3.2010 e l'ulteriore documentazione alla stessa allegata, deve, in ogni caso, ritenersi palesemente inammissibile :

PER MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART.161 L.F.

La società istante non ha provveduto, né all'atto della presentazione della domanda, né nel successivo termine del 31.3.2010, a tal fine concesso dal Tribunale, a “*depositare in cancelleria tutti gli atti e documenti prescritti dagli artt.160 e 161 l. fall ...*”.

In particolare, Agile Srl non ha depositato :

- l’*“aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”*, essendo in atti solo un bilancio “rettificato” al 31.12.2009 (contenente, peraltro, dati del tutti difformi da quelli accertati dai Custodi), che - già solo per il fatto di non tenere in alcun modo conto delle attività e delle passività maturate successivamente - non integra certo l’*“aggiornata relazione”* richiesta dall’art.161 l.f.;

- *“l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”*, essendo l’allegato 8 (richiamato ex adverso) costituito da un mero elenco di creditori, suddivisi in privilegiati e chirografari, senza indicazione dei rispettivi crediti né specificazione delle cause di prelazione, nel quale “tutti i dipendenti” ed i “fornitori artigiani” non sono neppure nominativamente indicati e nel quale non risultano, peraltro, inclusi l’erario, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ed i Fondi di previdenza integrativa ;

- lo *“stato analitico ed estimativo delle attività”*, essendosi l’istante limitata, da un lato, a sostenere di non avere a disposizione il *“libro cespiti”* e, dall’altro, ad affermare che *“le attività sono state comunque individuate e controllate dai custodi giudiziari”*, così rinviando ai dati contenuti nel bilancio al 31.12.2009 redatto dai Custodi (cfr. all.5), le cui indicazioni sull’attivo però non possono certamente ritenersi analitiche, così come, invece, imposto dall’art. 161, 2 co., lett.d), l.f. ;

- *“l’elenco dei titolari dei diritti reali e personali”*, attesa l’esistenza di un mero rinvio, *“quanto alle ipoteche iscritte sui beni immobili”*, al contenuto delle perizie descrittive e valutative degli immobili allegate sub11.

La mancanza della prescritta documentazione, che costituisce elemento inscindibile della proposta concordataria, è di per sé sola sufficiente a determinare l’inammissibilità della domanda.

* * * *

PER LA MANCANZA DELLA RELAZIONE EX ART.161 COMMA 3° L.F.

Nonostante il chiaro disposto di cui all’art. 161, 3° comma, l.f., continua a mancare in atti la *“relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”* .

Il mero esame del paragrafo *“Attestazione e Raccomandazioni”* in calce alla pretesa *“relazione ex art.161 l.f.”* depositata dalla società istante all’udienza del 31.3.2010, consente, in via immediata, di rilevare che la stessa **non contiene alcuna attestazione in ordine alla fattibilità del piano**, essendosi il professionista incaricato limitato ad attestare *“la prevedibile fattibilità del piano di esdebitazione esposto dal ricorrente, subordinatamente all’ipotesi di effettiva ricezione delle proposte e garanzie di cui al precedente paragrafo 11.3”* (così a pag.56).

Al suindicato paragrafo 11.3. si legge testualmente : <<*Si ricorda che la attestazione è basata sul presupposto che effettivamente si perfezionino (che la società Agile riceva) le proposte irrevocabili per la cessione di immobili di proprietà sociale in numero sufficiente a raggiungere un valore complessivo non inferiore a euro 21.000.000, di cui il sottoscritto ha già avuto notizia di effettiva ed imminente ricezione e siano rilasciate le garanzie relative alle cessioni di crediti di cui al precedente paragrafo 7.1.3.>>*

In tale ultimo paragrafo, relativo ai crediti vantati da Agile s.r.l. verso clienti, si fa riferimento al fatto che detti crediti per l'importo di *“Euro 18.000.000 saranno oggetto di acquisto pro soluto da parte di un operatore finanziario, la Italcontract s.r.l., con cui Agile ha concluso un accordo per la cessione di crediti verso clienti del valore nominale si Euro 18.000.000”*; in merito a detta operazione, il professionista incaricato ritiene, però, che sia *“necessario ricevere adeguata garanzia (polizza o fideiussione) di supporto a questa proposta al fine di renderla definitivamente operativa”*.

Ebbene, il mero esame della documentazione prodotta ex adverso dimostra, senza ombra di dubbio, la mancanza dei “presupposti” indicati dal professionista per la fattibilità del piano di esdebitazione presentato dalla società istante.

Ed invero:

- nessuna proposta irrevocabile di acquisto del patrimonio immobiliare della Agile s.r.l. risulta essere stata depositata in atti, tale non potendo certo ritenersi la comunicazione inviata alla Omega s.p.a. dalla Fire s.p.a. (allegata sub doc. 29), contenente una mera “manifestazione di interesse” all’acquisto, subordinatamente, peraltro, *“alla negoziazione in merito a prezzi, condizioni di vendita e prezzi e condizioni di locazione”*;

- nessuna idonea garanzia risulta essere stata ricevuta in relazione alla offerta di acquisto dei crediti vantati da Agile s.r.l. verso clienti istituzionali per l'importo di Euro 18.000.000, asseritamente formulata dalla ITALCONTACT s.r.l.

Al di là del rilievo che perlomeno curioso appare il fatto che sia stata rilasciata una garanzia fideiussoria in favore di una società che – come più ampiamente si dirà infra - non risultava neppure ancora iscritta alla Camera di Commercio (cfr. all.1 alle presenti note), l’atto di fideiussione n. 11046/10 (depositato dall’istante sub doc.28) risulta del tutto privo di efficacia.

L'art.2 delle relative Condizioni Generali prevede, infatti, che *“la presente fideiussione non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti (Contraente e Beneficiario) e si intende espressamente risolta se non è stato pagato il corrispettivo direttamente al Consorzio COFIART che rilascerà quietanza comprovante l'avvenuto pagamento”*.

Ebbene, la fideiussione in atti risulta priva della sottoscrizione sia del Contraente che del Beneficiario e non costituisce comunque prova dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.

Ove ciò non bastasse si consideri ulteriormente che, così come emerge dalla relativa visura (cfr. all.2 alle presenti note), la COFIART Società cooperativa di garanzia fidi tra piccole e medie imprese, con sede in Agrigento, nonostante abbia un capitale sociale di Euro 1.501.750 ed un “Fondo Rischi Generali” di Euro10.003.750, risulterebbe aver prestato garanzie fidejussorie, già solo nell'ambito della presente operazione, per complessivi Euro 55.934.620 (doc.24, 26, 28 e 34 di controparte), ed offerto la propria disponibilità al rilascio di altre fideiussioni per ulteriori Euro 25.447.993 (doc.26).

* * * *

PER LA MANCATA CORRETTA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ISTANTE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RISCONTRATE

Nel richiamare tutto quanto già dedotto nella memoria depositata per l'udienza del 31 marzo 2010 in ordine alla assoluta difformità tra i dati patrimoniali, economici e finanziari esposti dalla società istante nella domanda di concordato e quelli accertati dai Custodi nominati dal Tribunale, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

a) In merito ai *“debiti nei confronti dei dipendenti”* si evidenzia che la società istante ipotizza di provvedere alla loro estinzione *“ante deposito del decreto di omologazione”* tramite pagamento del complessivo importo di Euro 12.915.000.

In merito a tale dato la società istante si limita a richiamare il parere pro-veritate dell'avv. Salvatore Trifirò, il quale avrebbe dato *“ampia motivazione della esclusione di pretese ingiustificate dei dipendenti medesimi”*.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che – come riconosciuto anche nella *“relazione ex art.161 l.f”* (doc.17) – il dato indicato dalla società istante si discosta *“di oltre 22 milioni rispetto al debito verso dipendenti valutato dai Custodi alla data del*

31.12.2009”, senza peraltro considerare gli ulteriori crediti retributivi maturati dal personale in forza a decorrere dal 7 gennaio 2010, a seguito dell’invito dei Custodi a riprendere servizio ; ne consegue che, al di là di ogni valutazione in merito alla divisibilità o meno del parere espresso dall’avv. Trifirò, i “*crediti contestati*” sono sicuramente pari ad un importo ben superiore a quello di Euro 7.052.620, indicato ex adverso.

Ciò premesso, è indubbio che l’esistenza di una apposita fidejussione rilasciata dalla COFIART-COFIDI limitatamente al minore importo suindicato (al di là di ogni considerazione in ordine alla efficacia di detta garanzia), non sia sicuramente idonea a far ritenere che – così come, invece, richiesto dal Tribunale, in riferimento all’art.180, sesto comma, l.f. – il piano concordatario contenga “*l’espresso impegno incondizionato della debitrice al deposito, subito dopo l’omologazione, delle somme spettanti a tutti i creditori assistiti da cause legittime di prelazione, che siano contestati”.*

A ciò è da aggiungere che, comunque, nella stessa “relazione ex art.161 l.f” (pag.54) l’ammontare del “debito concordatario” verso i dipendenti è indicato nell’importo di Euro 13.606.000, superiore (di ben Euro 700.000) a quello che l’istante intenderebbe pagare.

b) Per quanto concerne l’ammontare dei “*debiti verso erario e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale pregressi*”, nel richiamare tutto quanto già dedotto nella precedente memoria autorizzata depositata in atti per l’udienza del 31.3.2010, in relazione alla sostanziale discrepanza tra i dati forniti dai Custodi e quelli indicati dalla società nel bilancio “rettificato” al 31.12.2009, si evidenzia che la società istante assume, da ultimo, di aver presentato agli enti interessati domanda di transazione fiscale e contributiva ex art.182-ter l.f., che deposita in copia.

In merito, doverosamente riservate agli Uffici creditori le valutazioni di accoglibilità della proposta, ci si limita ad osservare quanto segue.

La proposta risulta rivolta, in relazione ai crediti previdenziali INPS, all’<<Ufficio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sanitaria (sic) INPS direzione provinciale di Potenza, via Pretoria 263, 85100 Potenza>>.

Anche a prescindere - ma non si può di certo prescindere - dalla mancanza di ogni prova in ordine alla effettiva presentazione della proposta ai soggetti ivi posti in indirizzo,

poiché l'attuale sede legale della debitrice è sita in Roma in Viale Liegi n.44, in ogni caso la presentazione nei confronti dell'INPS non è stata effettuata alla competente Sede dell'Istituto (Roma Centro, P.zza Augusto Imperatore) - come espressamente stabilito nella circolare INPS n. 38 del 15.3.2010, punto 8, richiamata anche nella stessa domanda di transazione fiscale - con conseguente inammissibilità della proposta.

Inoltre, la proposta ricomprende, nell'ambito dei crediti previdenziali, anche importi riferibili a soggetti creditori che non sono annoverabili tra gli "enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie" di cui all'art. 182-ter, 1° co. L.F., trattandosi di gestori di fondi facoltativi (c.d. "aperti": Eurizonvita spa, Zurich Life and Pensions spa, Generali Vita spa, Allianz spa, Fondiaria Sai spa, Mediolanum Vita spa, Pioneer Investment Management SGRpA, Aviva spa, Intesa Previdenza Sim spa).

Pertanto, tali soggetti (ed i relativi crediti) non possono essere riguardati dalla transazione fiscale ma debbono essere ricompresi nell'elenco nominativo dei creditori (contenente l'indicazione dei rispettivi crediti) previsto dall'art. 161, 2° co. lett. b) L.F.; elenco che, come più volte rilevato, non è stato mai prodotto dalla Società debitrice.

c) Quanto alla pretesa cessione dei "*crediti vantati ... verso Eutelia SpA ed ammontanti ad Euro 16.243.000,00*" che Omega SpA avrebbe ceduto ad Agile Srl e che, secondo quanto indicato negli allegati 32 e 33 entrambi in data 30.3.2010, sarebbe stata "*formalizzata con separata lettera del 30 ottobre 2009*", si rileva che la stessa deve ritenersi del tutto insussistente.

Ed infatti, non solo dalla documentazione in atti non risulta effettuata alcuna notifica al "debitore ceduto" né in alcun modo provata l'effettiva esistenza dei pretesi debiti ceduti, ma di tale cessione non vi è – significativamente - cenno nella dettagliata relazione redatta dai Custodi giudiziari, che pur hanno partitamente esaminato la documentazione contabile anche con riferimento alle posizioni Agile/Eutelia ed Agile/Omega, per cui non può che concludersi che l'istante ha, ancora una volta, esposto al Tribunale una posta attiva in realtà inesistente.

Peraltro, la società istante non ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale in ordine alle ragioni e conseguenze delle "operazioni originanti le somme dovute ad Agile Srl da Eutelia SpA" né delle "operazioni originanti le somme dovute ad Agile" da soggetti del Gruppo Omega, essendosi limitata a depositare (sub 30) una nota contenente fantasiose

“considerazioni in merito ai rapporti finanziari interni al Gruppo Omega”, prive di alcun riscontro probatorio, riferendo della su citata pretesa cessione di crediti nei confronti di Eutelia e di una pretesa autorizzazione *“a gestire il credito interno al gruppo”* rilasciata dalla Banca d’Italia ad Omega Finance, ma omettendo ogni spiegazione in ordine ai rilevanti importi versati da Agile alle altre società controllate da Omega Spa.

* * * *

PER L’EVIDENTE “NON FATTIBILITÀ” DEL PIANO DI RISANAMENTO

A seguito delle pretese *“modifiche migliorative”* illustrate dalla società istante nella memoria autorizzata del 31.3.2010, il contenuto *“della proposta e del piano”* concordatario si può, ad oggi, sintetizzare come segue :

- a.** riorganizzazione dell’attività produttiva da parte della stessa Agile s.r.l., con conseguente prosecuzione da parte della medesima dell’attività d’impresa;
- b.** *“ove ritenuto necessario”*, affitto dell’ *“azienda sociale”* alla ITALCONTACT s.r.l.;
- c.** cessione alla stessa società affittuaria dei *“crediti vantati da AGILE verso clienti istituzionali per un importo nominale di Euro 17.850.000 verso il pagamento di un prezzo pari ad Euro 17.000.000,00”*;
- d.** vendita di uno o più immobili sociali.

Esaminando partitamente gli interventi ipotizzati, si osserva:

sub a) L’art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (*“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*) dispone che : *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni...”*.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la società istante venisse ammessa alla procedura di concordato preventivo, la stessa non potrebbe più partecipare a gare per l’affidamento di appalti pubblici.

Del tutto irrealizzabili appaiono, pertanto, in caso di prosecuzione dell’attività d’impresa da parte della stessa Agile s.r.l., le previsioni di fatturato indicate nel *“Piano Industriale*

2010 – 2012”, legate principalmente all’affidamento di commesse da parte di soggetti pubblici.

sub b) In merito alla possibilità di concedere in affitto l’azienda alla **ITALCONTACT Srl**, si deve, innanzitutto, evidenziare che, lungi dall’essere <<azienda leader nel settore>> come ha avuto l’ardire di affermare controparte nel corso dell’ultima udienza del 31.3.2010, tale società – rintracciata presso la CCIAA di Roma attraverso la partita iva indicata nei docc.ti 25 e 27 di controparte, e la cui denominazione completa risulta essere “ITALCONTACT GROUP Srl” - è stata **costituita solo in data 22.3.2010**, ha presentato **richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese in data 31.3.2010**, lo stesso giorno dell’udienza, ed ha un **capitale sociale di soli Euro 10.000,00** (diecimila) **del tutto inadeguato a far fronte ai gravosi oneri** derivanti dagli impegni assunti nei confronti della società istante (cfr. all.1 alle presenti note).

Diversamente da quanto si vorrebbe far credere, non risulta, peraltro, allegato alcun documento idoneo a dimostrare che il puntuale pagamento dei canoni da parte di ITALCONTACT s.r.l. sarà adeguatamente garantito.

L’ *“impegno allegato sub 26”* è, infatti, una mera *“disponibilità al rilascio di una fideiussione a garanzia del concordato preventivo della Agile s.r.l.”* della COFIART Consorzio Fidi, nei confronti non già della società affittuaria, ma direttamente di Omega s.p.a.

Al solo fine di adeguatamente moralizzare la vicenda, si evidenzia che il soggetto che ha firmato la proposta irrevocabile di affitto in qualità di Amministratore Unico della ITALCONTACT s.r.l. risulta essere tal Marco Blasi, già Amministratore Delegato della Answers s.p.a., Consigliere della Omnia Call Servizi Integrati s.p.a. e Procuratore Speciale delle società RAF. s.p.a. e Multivoice s.r.l. (cfr. all.3 alle presenti note), tutte società controllate dalla stessa OMEGA Spa e, quanto alla Omnia Call Servizi Integrati Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza in data 16.3.2010, e quanto alle società Multivoice Srl. e RAF Spa, attualmente sottoposte a provvedimenti di sequestro da parte dei Tribunali di Vibo Valenzia e di Novara.

Si evidenzia ulteriormente che – come Agile Srl - anche detta società RAF Spa ha presentato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (al Tribunale di Novara), e che anche il piano di risanamento di detta società prevede la cessione in affitto

dell'azienda proprio alla ITALCONTACT Srl definito come *“un qualificato e solido operatore”* (v. pagg.21 e 22 del ricorso – all.4) disposto a versare un canone di ben Euro 3.900.000 nei primi tre anni e ad acquistare da RAF *“in blocco e pro-soluto”* crediti per Euro 15.239.565 versando un corrispettivo di Euro 16.200.000 .

sub c) Anche in merito all'offerta di acquisto dei *“crediti vantati da AGILE verso clienti istituzionali per un importo nominale di Euro 17.850.000 verso il pagamento di un prezzo pari ad Euro 17.000.000,00”*, non si possono non avanzare forti perplessità.

Tale offerta proviene, infatti, dalla stessa ITALCONTACT Srl, ovvero da un società che – come si è già avuto modo di evidenziare – è stata appena costituita, non è ancora attiva, ed ha un capitale sociale di soli Euro 10.000,00.

Non appare sicuramente sufficiente a superare dette perplessità il rilievo avverso secondo il quale gli impegni di pagamento assunti dalla ITALCONTACT s.r.l., sarebbero *“garantiti da fideiussione rilasciata dalla COFIART-COFIDI”*, sulla palese inefficacia della quale ci si riporta a tutto quanto già ampiamente sopra dedotto.

sub d) In merito alla vendita degli immobili sociali, si deve rilevare che nella memoria autorizzata del 31.3.2010, la società istante ha evidenziato la mera possibilità di dare luogo alla vendita di uno o più immobili sociali, unicamente *“se dovesse presentarsi la necessità di incrementare la liquidità disponibile ai fini di fronteggiare sopravvenienze impreviste e/o esigenze di piano”* (cfr. pag. 9 memoria 31.3.2010).

Di tutt'altro avviso appare il professionista che ha firmato la *“relazione ex art. 161 l.f.”*, il quale ha attestato la prevedibile fattibilità del piano di esdebitazione esposto dalla AGILE s.r.l., subordinatamente all'ipotesi di effettiva ricezione delle proposte irrevocabili per la cessione degli immobili di proprietà sociale in numero sufficiente a raggiungere un valore complessivo non inferiore a Euro 21.000.000 (così pag. 55 e 56 *“relazione ex art. 161 l.f.”*).

* * *

SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA AI SENSI DEL D. LGS. n.270/99

L'art.2 del citato D. Lgs. dispone che *“Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria ... le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che hanno congiuntamente i seguenti requisiti :*

- a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore a due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”.

Ritengono gli istanti che debbano certamente considerarsi sussistenti, nel caso di specie, entrambi i suindicati requisiti. Ed infatti :

PER QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DI LAVORATORI SUBORDINATI

Secondo la migliore dottrina (cfr. Piero Pajardi, “Codice del Fallimento”, Giuffrè, Milano, 2009), la Procedura di cui al D.L.G.S. n. 270/99 “ *tende a salvaguardare di fronte a dissesti particolarmente allarmanti sul piano delle ricadute socio economiche, il bene impresa nella sua duplice valenza di fonte unitaria di produzione e di fattore di mantenimento dell'occupazione*” (pag. 2031); pertanto “*La nuova legge tende a sfuggire alla soggettivizzazione tipica del fallimento, per accentuare il profilo oggettivo, in quanto punta a conservare l'impresa, prescindendo dall'imprenditore, che può essere anche scisso da questa ...*” (pag. 2035), e non a caso “*... la norma parla sempre di imprese e mai di imprenditori, accentuando l'oggettivizzazione della procedura ; essa si riferisce alle imprese commerciali, quindi genericamente a tutte quelle che svolgono le attività indicate nell'art. 2195 c.c. che obbligano alla registrazione nel registro delle imprese*” (pag. 2037)

In conclusione, quindi, ben si può dire che la procedura di Amministrazione Straordinaria costituisce, nell'ambito delle procedure concorsuali, un intervento, che pone al suo centro non già il soggetto imprenditore, ma l'impresa nella sua oggettività, con lo scopo, a fronte di uno stato di accertata insolvenza, di ripristinarne e preservarne l'efficienza produttiva e di mantenerne, in funzione di tale ripristino e preservazione, la potenzialità occupazionale.

A tale ratio - che ben si esprime nella terminologia utilizzata dal legislatore, il quale si riferisce costantemente non all'“*imprenditore*”, come nelle norme relative alle altre procedure concorsuali, quanto invece e soltanto all'“*impresa*” - va evidentemente rapportata l'interpretazione delle disposizioni che attengono ai requisiti per l'identificazione delle dimensioni delle imprese assoggettabili alla procedura di cui si

tratta, e ciò con particolare riferimento al requisito di cui all'art.2, lett.a): la presenza di un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento unità da almeno un anno.

Appare evidente come detto requisito sia stato, in coerenza con le finalità della normativa in esame sopra evidenziate, individuato dal legislatore nella sua dimensione temporale per evitare operazioni - di inserimento di dipendenti non funzionali all'ordinario esercizio dell'impresa - finalizzate ad ottenere l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria di imprese in realtà non "grandi".

Ed è altrettanto evidente, quindi, che **tale requisito deve considerarsi sussistente ogniqualvolta nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa** (attività economica organizzata al fine della produzione di beni e di servizi) **si riscontri effettivamente, da almeno un anno, l'apporto di almeno 200 dipendenti e ciò a prescindere dalle vicende attinenti alla titolarità dell'attività economica organizzata.**

La cessione di ramo di azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. c.c. consiste, secondo l'unanime giurisprudenza nel "passaggio anche di parte del complesso organizzativo dei beni di impresa accompagnato dal mantenimento della sua identità obiettiva tra due soggetti che esercitano la medesima attività economica a fini di lucro" (tra le tante Cass. 1.12.2005, n. 26196) e comporta, quindi, una vera e propria successione a titolo particolare nella titolarità dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Nell'ambito di tale passaggio di titolarità si verifica, quindi, anche la novazione soggettiva dei contratti di lavoro in essere relativi ai dipendenti del ramo ceduto, novazione che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., comporta il trasferimento della titolarità degli stessi e la loro prosecuzione senza alcuna soluzione di continuità.

L'impresa esercitata tramite il ramo di azienda ceduto viene, quindi, senza soluzione di continuità, esercitata prima dal cedente e successivamente dal cessionario, mantenendo inalterata la sua oggettiva struttura organizzativa e la sua oggettiva posizione nel mercato.

In tal caso, in ragione della ratio che sottende la procedura di amministrazione straordinaria sopra illustrata e di quella che, conseguentemente, motiva il requisito soggettivo dimensionale di cui alla lettera a), art.2, D.Lgs. n. 270/99, la presenza di almeno 200 dipendenti da almeno un anno va verificata in relazione all'oggettiva organizzazione del ramo di azienda (così come anche dell'intera azienda), a prescindere

dall'intervenuta novazione nella titolarità dell'attività imprenditoriale relativa e della conseguente e inscindibile novazione nella titolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti a tale attività imprenditoriale strumentali.

Peraltro, anche in diverse altre fattispecie il requisito dimensionale dell'impresa, consistente nella prescritta sussistenza di un determinato numero di dipendenti per un determinato lasso di tempo, posto a condizione della concessione di particolari interventi o procedure è stato, e non a caso, espressamente considerato sussistente anche a fronte dell'intervenuta, *medio tempore*, cessione del ramo di azienda o dell'azienda stessa (si consideri, ad es., la disciplina relativa all'intervento della CIGS ex art. 1, L. n. 223/91)

Nella specie, in ragione del contratto di cessione del ramo di azienda IT tra Eutelia Spa ed Agile Srl, a tale ultima società sono stati trasferiti tutti i beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa afferente il ramo di azienda ceduto, oltre ai contratti con il clienti, ai contratti di fornitura, ai crediti maturati, alle autorizzazioni, alle licenze ed ai permessi relativi all'attività del ramo di azienda, ai finanziamenti di progetto della regione Puglia, alle obbligazioni ed alle garanzie rilasciate da soggetti terzi, agli autoveicoli afferenti al ramo aziendale, ai beni mobili costituenti i magazzini, ai debiti contratti verso i fornitori, alla partecipazione nella società cooperativa EUNICS LAB, al debito IVA e al debito IRPEF ed infine ai rapporti ai rapporti di lavoro in essere con i circa 2000 dipendenti operanti nel ramo aziendale ceduto unitamente ai debiti verso tali dipendenti per spettanze ancora non pagate e TFR.

Ben può dirsi, quindi, che l'impresa della quale si chiede l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, sia rimasta oggettivamente identica sia precedentemente, che successivamente alla intervenuta novazione della sua titolarità.

Pertanto, risultando dalla documentazione in atti (v. buste paga) che l'anzianità di servizio degli istanti (come degli altri dipendenti "trasferiti") è, di media, ultradecennale, il requisito dimensionale soggettivo in esame deve ritenersi sussistente per il lasso di tempo prescritto dal legislatore.

per quanto riguarda l'esposizione debitoria

L'ammontare complessivo dei debiti dell'impresa risulta notevolmente superiore ai due terzi dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio, tanto secondo il bilancio redatto dai Custodi che secondo quello rettificato dalla società, dovendosi tra l'altro

tenere conto anche dei debiti per retribuzioni, ratei, oneri previdenziali, maturati successivamente.

* * *

Per quanto esposto, si insiste, si insiste perché il Tribunale voglia :

A/ dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla Agile s.r.l.; nonché

B/ IN VIA PRINCIPALE

dichiarare lo stato di insolvenza, ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 1 e segg. D.Lgs 270/1999, **della S.r.l. AGILE Unipersonale** con sede legale in Roma, Viale Liegi, n. 44, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, attualmente sig. Antonio Salvatore Buongiorno, ai fini della **ammissione della stessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria**, adottando tutti i provvedimenti consequenziali

IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA

nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i requisiti per l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, dichiarare il fallimento della S.r.l. AGILE Unipersonale, con sede legale in Roma, Viale Liegi, n. 44, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, attualmente sig. Antonio Salvatore Buongiorno.

Si allegano :

- 1) visura CCIAA del 6.4.2010 relativa alla soc. ITALCONTACT GROUP Srl p.iva 10898551006
- 2) visura CCIAA del 31.3.2010 relativa alla COFIART Società cooperativa di garanzia fidi tra piccole e medie imprese
- 3) visura "cariche" ricoperte da Marco Blasi
- 4) ricorso per l'ammissione al concordato preventivo presentato dalla soc. RAF Spa al Tribunale Fallimentare di Novara

Roma, 7 aprile 2010

avv. Gianna BALDONI

avv. Federica BEZZI

avv. Filippo Maria GIORGI

avv. Elena POLI

avv. Emilia RECCHI